

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3502

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDELLI, ALEMANNO, CAIATA, BATTILOCCHIO, DE LORENZO, MORETTO, PRESTIPINO, RIZZONE, ZANELLA

Istituzione della Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori

Presentata il 2 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il 15 marzo è la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, una giornata nata per contribuire ad aumentare la consapevolezza globale e sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti e le esigenze dei cittadini consumatori nella ricorrenza del 15 marzo del 1962, quando l'allora presidente americano, John Kennedy, inviò un messaggio speciale al Congresso sul tema del potenziamento dell'attività di tutela dei diritti dei consumatori sulla base di quattro elementi principali: il diritto ad essere informati; il diritto di scegliere; il diritto di essere ascoltati; il diritto alla sicurezza.

A sessant'anni esatti da quel messaggio, il motivo ispiratore dello stesso resta attuale e celebrare questa giornata può divenire un'ulteriore occasione per ricordare e chiedere che i diritti di tutti i consuma-

tori, come il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti tra acquirente e venditore o il diritto all'erogazione di servizi nel rispetto di *standard* minimi di qualità, vengano rispettati e garantiti.

Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera *a*), dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del TFUE. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che nelle politiche dell'Unione sia garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Peraltro, lo sviluppo tecnologico se da una parte offre all'utente nuove opportunità, dall'altra lo espone a nuove criticità riguardo alla qualità e alla sicurezza dei

prodotti o dei servizi acquistati, nonché al trattamento dei dati.

Si ricorda che, nel corso della XVIII Legislatura, la Camera dei deputati ha istituito per la prima volta una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, proprio allo scopo di indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi e di monitorare lo stato di attuazione della legislazione in

materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Sulla base dello stesso spirito di attenzione rispetto a questi temi, la presente proposta di legge è finalizzata a istituire la Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori, con l'obiettivo di creare un appuntamento ufficiale, riconosciuto e permanente, nel corso del quale promuovere informazione e consapevolezza sui diritti dei consumatori e degli utenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori)

1. La Repubblica riconosce il 15 marzo quale « Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori », al fine di informare l'opinione pubblica sugli strumenti di tutela nei confronti di pratiche commerciali sleali o scorrette e di sensibilizzare i cittadini sui loro diritti in quanto consumatori e utenti.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Per celebrare la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite delle proprie risorse, può organizzare iniziative volte a realizzare le finalità della presente legge.

2. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche ed eventi, al fine di sensibilizzare i giovani, anche in quanto consumatori, sui loro diritti.

3. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, garantisce spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1, per sensibilizzare e informare i cittadini sui diritti e sugli strumenti a loro disposizione per essere tutelati in quanto consumatori e utenti di beni e servizi.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

